



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PISA

ESAMI DI IDONEITÀ TECNICA

Il costo degli esami di idoneità tecnica in base alle tariffe orarie stabilite dal D.M. 14.03.2012 non include il materiale necessario allo svolgimento delle esercitazioni pratiche.

RICHIESTA ESAME PER RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA PER ADDETTI ANTINCENDIO (ai sensi dell'Allegato IV al DM 2 settembre 2021 o su richiesta del datore di lavoro)
--

€ 58,00 per ogni candidato

In caso di svolgimento esami in sedi diverse dal Comando all'importo indicato in tabella va aggiunto il costo vettura che varia in base alla sede indicata dal richiedente.

I costi sono esenti da I.V.A. (art. 4 - DPR 633/72).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Utilizzo della piattaforma "PagoPA", rinvenibile al seguente link: <https://pagopa.vigilfuoco.it>, causale "Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti antincendio"

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ TECNICA

L'attività di accertamento consisterà in 15 domande (del tipo a risposta multipla), seguite da un breve colloquio. La prova scritta si intenderà superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande, in caso contrario il candidato non sarà ammesso alle prove successive. L'esame si conclude con una prova pratica di estinzione di incendio, per cui occorrerà rendere disponibile il seguente materiale presso la sede della prova:

- 1 bombola da Kg. 10 di GPL
- 1 estintore a CO₂ ogni 2 discenti
- Dispositivi di protezione individuale: casco antinfortunistico con visiera, guanti da lavoro, giaccone di protezione antifiamma (tipo Nomex o similari)

Qualora la prova a fuoco venga effettuata presso la sede centrale del Comando VV.F. di Pisa, il materiale sopra descritto dovrà essere reso disponibile all'inizio della prova e ritirato al termine della stessa.

Per raggiungere una buona organizzazione dell'esame, le Ditte/Società/Enti comunicheranno all'ufficio Formazione del Comando VV.F. di Pisa il nominativo del referente che dovrà essere presente/reperibile durante la giornata di esecuzione dell'esame stesso.

I candidati dovranno presentarsi alla data e all'ora previsti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'elenco inviato potrà subire variazioni di sostituzione del personale, ma non potrà variare nel numero. Eventuali assenti dovranno essere inseriti in una nuova richiesta di esame con il relativo versamento.

E' previsto lo svolgimento di sessioni d'esame in caso di presenza di un numero di esaminandi superiore ai 9 partecipanti. Nel caso la ditta/ente/soc. non abbia un numero di esaminandi sufficiente (9) sarà cura dell'ufficio formazione esterna del Comando VV.F. di Pisa inserire gli stessi in una sessione di esame con altri richiedenti.

Superato con successo l'accertamento, una volta espletate le procedure d'ufficio, sarà rilasciato apposito attestato di idoneità tecnica nominativo in bollo da €16,00, non dovuto da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.

Si ricorda che la periodicità dell'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio e gestione delle emergenze deve essere formalmente stabilita dal datore di lavoro a conclusione del percorso di valutazione del rischio d'incendio. Secondo quanto previsto al punto 5 dell'art. 5 del D.M. 02/09/2021, gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III del D.M. 02/09/2021.

Resta inteso che il datore di lavoro è comunque tenuto a ripetere la formazione e ad addestrare il proprio personale in occasione di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature/tecnologie, di nuove sostanze/preparati pericolosi, nonché in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Infine, si rammenta che, in caso di mancata attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi previste dal D. Lgs n. 81/08, il datore di lavoro può incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 55 comma 5, lett. C del predetto decreto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE RICHIESTE ESAMI ADDETTI ANTINCENDIO

Presentare la richiesta in bollo da €16,00 (non dovuto da pubbliche amministrazioni e da ONLUS) tramite il portale dei servizi digitali rivolti al cittadino: <https://corpodigitale.vigilfuoco.it>, concordando preventivamente modalità di svolgimento e date direttamente con il Comando dei Vigili del Fuoco inviando mail informativa al seguente indirizzo: comando.pisa@vigilfuoco.it alla cortese attenzione di: DV Giorgio Ciappei e A. Sabina Tessitore

Alla richiesta di accertamento di idoneità, prodotta sul portale sopracitato, dovrà essere allegato quanto segue:

- Dichiarazione esenzione bollo se non dovuto.
- Copia degli attestati di frequenza al corso di formazione svolto dai candidati relativo al livello di rischio per il quale si chiede la verifica di idoneità tecnica, comprovanti lo svolgimento dei contenuti di cui all'allegato III del D.M. 2 settembre 2021 (non necessaria per corsi effettuati da Vigili del fuoco, svolti presso il Comando VV.F.).
- Nominativi dei formatori e dichiarazione sottoscritta da parte del/i docente/i erogatore/i del corso di formazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 reperibile al seguente [link: dichiarazione sostitutiva Docente](#) (non necessaria per corsi effettuati da Vigili del fuoco).
- Dichiarazione di aver provveduto alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.
- Elenco nominativo dei partecipanti con relativi dati anagrafici (luogo e data di nascita).
- Attestazione di versamento determinate sulla base delle tariffe previste dal orario previsto dal DM del 14/03/2012 di concerto con il Ministero dell'Economia e Delle Finanze (GU n° 76 del 30/03/2012).
- Dichiarazione del fornitore degli estintori in cui si esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art. 8 comma 1 lett. C) del D.M. 7 gennaio 2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art. 4 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2005).